

**REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 24 luglio 2003**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 699/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 18 al 24 luglio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 33,78 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 77 500 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.